

1 SAN MARINO: 12 MARZO 2018

2 TRIBUNALE DELLA
3 REPUBBLICA DI SAN MARINO
4 GIURISDIZIONE ORDINARIA PENALE

5 ALL'ILL.MO GIUDICE D'APPELLO

6 ATTO DI OPPOSIZIONE

7 ART.135(3) C.P.P

8 P.P. N.18/RNR/2018

9 ~ ~ ~ ~ ~

10 Ad istanza di **Marco SEVERINI**, nato l'8 ottobre 1968 ad Ancona (RSM),
11 cittadino sammarinese, nella sua veste di persona offesa, assistito e
12 rappresentato dal sottoscritto avvocato Achille Campagna, del foro di San
13 Marino, come da nomina già agli atti del procedimento, e come ivi
14 domiciliato,

15 *premessso*

16 § 1 - che in data 15 gennaio 2018 il Sig. Marco Severini presentava atto di
17 denuncia/querela contro il giudice Alberto Buriani, per i fatti ivi esposti,
18 chiedendo che si procedesse contro il medesimo per il reato p. e p.
19 all'art.357 c.p., *calunnia*, ovvero altri che il Giudice Inquirente ravvisasse;

20 § 2 - che si formulava specifica richiesta istruttoria tesa all'acquisizione del
21 verbale del Consiglio Giudiziario del 19 dicembre 2017, nonché
22 all'assunzione delle testimonianze degli allora presenti in ordine ai fatti
23 denunciati;

24 § 3 - che la denuncia dava origine al proc. pen. N.18/RNR/2018 a carico del
25 giudice di questa Repubblica, A. Buriani, ed era assegnato al Commissario
26 della Legge Antonella Volpinari, in veste di Giudice Inquirente;

27 § 4 - che si procedeva ad iscrizione della notizia nel Registro di cui all'art.2
28 della Legge N.93/2008;

29 § 5 - che in data 08 febbraio 2018, il Giudice Inquirente, trasmetteva
30 provvedimento datato 07 febbraio 2018 al Procuratore del Fisco affinché

1 esprimesse parere sull'archiviazione ai sensi e per gli effetti dell'art.135
2 c.p.p., parere reso in pari data e così recepito nel decreto di archiviazione
3 datato e depositato il giorno 08 febbraio 2018;

4 **§ 6 -** In data 13 febbraio 2018 era depositata citazione contro l'Ecc.ma
5 Camera, in punto di Responsabilità Civile Magistrati, per l'archiviazione di cui
6 al precedente punto da parte del G.I. Antonella Volpinari, rubricata al N.50
7 dell'anno 2018 ed assegnata al Giudice di Primo Grado per la Responsabilità
8 Civile dei Magistrati, Prof. Luigi Balestra;

9
10 *considerato*

11 **IN FATTO**

12 **Sezione I) - La materia d'indagine: l'esternazione del giudice Buriani** 13 **in Consiglio Giudiziario. Il fascicolo n.18/RNR/2018**

14
15 **(1)** L'odierno attore apprese di un'espressione che reputiamo fortemente
16 pregiudizievole nei suoi confronti, e che di seguito si riporta:

17 § § §

18 ➤ *“vi sfido a trovare un giudice che abbia dato torto nelle cause civili a Marco*
19 *Severini”*,

20 § § §

21 detta espressione sarebbe stata pronunciata nel corso del Consiglio
22 Giudiziario del 19 dicembre 2017, dunque alla presenza degli altri Consiglieri,
23 fra cui i colleghi giudici.

24 Si precisa che non si dispone di alcun resoconto preciso dello svolgimento
25 della seduta, per cui non è dato conoscere l'evoluzione del discorso imbastito
26 dal giudice Buriani al riguardo dell'odierno istante, mentre pare del tutto
27 plausibile che il magistrato abbia supportato, o meglio, tentato di supportare
28 la grave affermazione con elementi di dettaglio, essendo se non altro
29 ragionevole ritenere che il suo discorso non si possa essere limitato
30 all'isolata “sfida” lanciata agli interlocutori.

31 **(2)** Presentata la denuncia, era dunque nella sequenza:

- 32 a. formato il fascicolo di procedimento,
33 b. iscritta la notizia di reato,

1 c. richiesto il parere del P.F.,

2 d. ottenuto detto parere,

3 e. archiviato il procedimento,

4 il tutto in circa venti giorni, non risultando altri atti, che per contro la legge
5 prevede, quali la comunicazione giudiziaria ai sensi dell'art.4 della L.
6 n.93/2008, l'interrogatorio di garanzia, l'audizione del denunciante (precisato
7 che si trattava di reato perseguibile d'ufficio).

8 **(3)** In particolare il G.I. ritenne che:

9 ➤ "Perché sussista il reato di calunnia, dunque, occorre una condotta definita
10 sostanzialmente a forma vincolata, ovvero una denuncia o una querela portata a
11 conoscenza dell'autorità giudiziaria, o a chi ad essa debba riferire. Elementi determinanti
12 della condotta di calunnia, quindi, sono la presenza di un atto formale, avente i caratteri
13 specificamente sopra descritti, nei quali sia contenuta la falsa incolpazione di reato,
14 nonché la destinazione *diretta* di tali documenti all'Autorità giudiziaria ovvero al pubblico
15 ufficiale.

16 La peculiare specificità della condotta indicata dalla fattispecie sammarinese è tale
17 che il legislatore di questa Repubblica non ha ritenuto necessario introdurre nella norma
18 quella che è stata definita una sorta di "clausola di offensività", invece prevista nell'art. 356
19 c.p., il quale punisce la simulazione di reato e nel quale si rinviene, nel descrivere la
20 condotta, l'inciso "*in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo*". Ciò
21 in quanto la destinazione processuale degli atti che devono essere contenitore delle
22 dichiarazioni eventualmente calunniose (denuncia o querela) è di per sé tale da produrre
23 già un possibile inizio di procedimento penale (Giudice D'Appello Penale, n. 85
24 dell'0.05.2004).

25 Dagli atti emerge chiaramente come tali circostanze non si siano verificate nel
26 caso in oggetto, in quanto l'asserita frase non si troverebbe comunque contenuta in un atto
27 formale assimilabile a tale natura (ovvero di denuncia o querela), né sarebbe stata
28 pronunciata con l'intento di dare *incipit* ad un procedimento penale.

1 A ciò si aggiunga che la norma di legge richiede, affinché si concretizzi la
2 fattispecie penale, la formulazione di una vera e propria accusa che abbia il carattere della
3 certezza a carico di un soggetto innocente. La frase riportata in querela, al contrario, non
4 contiene una espressa indicazione di fatti di reato. Non costituisce, infatti, calunnia la mera
5 esposizione di circostanze di fatto inidonee ad indicare taluno come colpevole di fatti
6 costituenti ipotesi delittuosa. Nel caso in oggetto quanto avrebbe affermato il prevenuto ("*vi*
7 *sfido a trovare un giudice che abbia dato torto nelle cause civili a Marco Severini*") non è
8 descrittivo di condotte o fatti che configurano un reato.

9 Le superiori considerazioni, in ordine alla insussistenza degli elementi
10 caratterizzanti il prospettato misfatto di calunnia, danno riscontro anche alla richiesta del
11 denunciante in ordine a «*l'acquisizione degli atti del Consiglio Giudiziario del giorno 19*
12 *dicembre 2017, nonché l'assunzione delle testimonianze dei presenti a detto consesso*»; la
13 quale deve reputarsi non necessaria, in quanto, in assenza di notizia criminis, non si ritiene
14 doverosa alcuna ulteriore investigazione. Tale conclusione vale a maggior ragione ove
15 l'eventuale attività di acquisizione debba interessare atti aventi natura evidentemente
16 "riservata"; natura che, in quanto tale, può essere "violata", nel caso in cui ciò sia
17 consentito dalla legge, solo ove realmente necessario allo svolgimento dell'azione penale.

18 Per quanto qui interessa, non vi è dubbio che i verbali del Consiglio Giudiziario
19 (sia esso riunito in seduta plenaria, sia esso riunito in seduta ordinaria) rientrino, a pieno
20 titolo, tra gli atti coperti da segreto. Tanto più che, come riportato dalla stessa stampa
21 locale, al riguardo il Consiglio Giudiziario ha manifestato espressamente la volontà di non
22 rendere pubblico neppure l'ordine del giorno, confermando così la natura riservata dei
23 relativi contenuti."

24 **(4)** Dall'analisi del provvedimento, emerge che il G.I. ha escluso la
25 calunnia senza compiere alcun atto d'indagine, segnatamente per la
26 mancata rispondenza del fatto denunciato al tipo legale, rappresentato dalla
27 fattispecie p. e p. all'art.357 c.p..

1 (5) Ciò le ha consentito di riscontrare in senso di rigetto anche la richiesta
2 istruttoria del denunciante, tesa all'acquisizione quantomeno dei verbali della
3 seduta in cui si svolse il riferimento del giudice Buriani, ed il suo complessivo
4 discorso.

5 *per i seguenti*

6 MOTIVI

7 **Motivo I) Omissione di qualsiasi atto *stricto sensu* d'indagine**

8
9 (6) Nel caso di specie sono evidenti le mancanze e le violazioni
10 commesse dal Giudice Inquirente, crediamo in particolare che esse
11 corrispondano esattamente a quelle che in via generale furono denunciate
12 da voce ben più autorevole di chi scrive, nel sistema sammarinese, vale a
13 dire, nella Relazione del Magistrato Dirigente Prot. 217/MD/PV/2014 sullo
14 Stato della Giustizia per l'anno 2013.

15 (7) Proprio in tale Relazione viene mosso un rilievo al modo in cui viene
16 svolta l'istruttoria penale, precisamente a p.130, come si riporta di seguito:

17 “e) tendenza ad applicare al processo penale il '*principio dispositivo*', per cui le indagini
18 vengono indirizzate non a disvelare i fatti nella loro concatenazione, ma solo alla verifica di
19 quanto costituente oggetto della denuncia o del rapporto: si ricorda che il Giudice
20 Inquirente deve invece ricercare in modo '*diligente e coscienzioso*' la '*verità*' (art. 20
21 c.p.p.).”

22 Il caso oggetto della presente domanda di giudizio rappresenta **l'archetipo**
23 **di tale modello deviato, di impostazione civilistica**, che a suo tempo
24 denunciò il Magistrato Dirigente.

25 Il Giudice Inquirente, infatti omette di avviare qualsivoglia indagine, ritenendo
26 soddisfatta l'esigenza di giustizia nel riscontro reiettivo della prospettazione
27 difensiva della persona offesa, precisamente **il magistrato non va alla**
28 **ricerca della prova di alcun fatto**, né di quello riportato nella denuncia, né
29 di altri eventuali che al primo fossero collegati.

30 In effetti l'Inquirente si preoccupa unicamente di affermare che il reato di
31 calunnia non è integrato dall'espressione che il denunciante ha attribuito al
32 giudice Buriani, restringendo le sue funzioni alla valutazione del testo della

1 denuncia, come un giudice civile che, in ossequio al principio dispositivo,
2 valuta infondata una richiesta di parte perché insufficiente a giustificare un
3 diritto.

4 Per contro, spetta al Giudice Inquirente compiere un *quid pluris*, estendere in
5 maniera ragionevole l'ambito delle ricerche, soprattutto in un contesto in cui –
6 come lei stessa afferma – il materiale rilevante è inaccessibile perché
7 segreto (segretezza che ovviamente non può vigere contro un Giudice
8 Inquirente).

9 Proprio riallacciandoci a questo aspetto, va rilevato che, per vero, esiste un
10 **verbale, quello della seduta del 5 marzo 2018 del Consiglio Giudiziario**
11 **plenario (DOC.1¹)** che è stato pubblicato da tutti i giornali e risulta l'unico
12 atto accessibile e che riteniamo possa contribuire a dimostrare la fondatezza
13 della denuncia, così frettolosamente archiviata.

14 Dall'analisi dei contenuti del verbale emerge difatti quantomeno una prova
15 ineluttabile dell'esistenza di un aspro conflitto fra giudici, che, seppure a
16 livello indiziario, corrobora la ricostruzione fattuale del contesto in termini
17 generali.

18 **(8)** Va denunciato in questa sede il totale disinteresse verso la persona
19 offesa denunciante, che invece gode di una posizione di primo piano
20 nell'indagine penale, come riconosciuto dalle più elevate fonti di rango
21 internazionale, vedansi le *Guidelines on the Role of Prosecutors Adopted by*
22 *the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the*
23 *Treatment of Offenders,*² Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.

24 Al par.13 lett.d) viene stabilito che:

25 "13. In the performance of their duties, prosecutors shall:

26 (d) Consider the views and concerns of victims when their personal interests are affected and
27 ensure that victims are informed of their rights in accordance with the Declaration of Basic
28 Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.”;

29 Di certo non è possibile riscontrare quell'atteggiamento rispettoso della
30 posizione della parte lesa nelle attività poste in essere dal G.I. nel presente
31 procedimento, non tanto per l'aver dissentito con il denunciante ma per la
32 totale rinuncia ad indagare sulle altre ipotesi di reato e per il mancato
33 approfondimento sui fatti a riprova della stessa calunnia.

¹ pubblicato v. URL: http://www.libertas.sm/repository/editor_files/documento_03-05-2018.pdf

² URL: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx>

1 **(9)** Il reato di calunnia, peraltro, non poteva certo formare l'unica
2 fattispecie sotto esame, vuoi per la clausola "o qualsiasi altro reato l'A.G. rinverrà",
3 non già clausola di stile ma precisa richiesta, vuoi per un suo fondamentale
4 dovere quale Giudice Inquirente (come detto ex art.20 c.p.p.).

5 Non si trascuri poi la precisione della sezione petitoria dell'atto introduttivo
6 del procedimento, che non si limita alla denuncia di reati perseguibili d'ufficio,
7 ma anche a quelli perseguibili a querela recitando:

8 "Tutto quanto sopra esposto

9 il signor Marco Severini dichiara di **denunciare** a questa Autorità Giudiziaria i fatti sopra esposti e
10 di sporgere formale **querela** sin da ora,";

11 coerentemente e prima ancora della sezione petitoria è l'intestazione dell'atto
12 a contenere il messaggio per cui non può essere la calunnia, che è
13 perseguibile d'ufficio, l'unica fattispecie per cui si chiede il procedimento.

14 **(10)** Discende da una semplice ed astratta valutazione dell'espressione
15 riportata in denuncia – non potendosi ritenere che sia giudizialmente provata,
16 a causa dell'archiviazione – la conclusione per cui quanto affermato
17 rappresenti un micidiale attacco, ancor più che al Severini, ai giudici cui il
18 collega Buriani si riferiva, i quali sarebbero collusi con l'odierno istante o
19 quantomeno non indipendenti nell'esercizio della loro funzione.

20 A mente dell'art.344 c.p. (*offesa all'onore di persone investite di pubblici*
21 *poteri*) **l'offesa all'onore di un Giudice della Repubblica** (cfr. art.343 c.p.)
22 costituisce reato perseguibile d'ufficio.

23 **(11)** Di certo questo profilo – non espressamente denunciato in sede di atto
24 introduttivo – non è stato minimamente preso in considerazione dal Giudice
25 Inquirente, come non lo sono stati gli spunti offerti dalle espressioni del
26 magistrato stesso, che alluderebbero chiaramente a favoritismi e mancanze
27 penalmente rilevanti a carico dei giudici suoi colleghi, quali e.g. **l'abuso di**
28 **autorità**, p. e p. all'art.376 c.p..

29 **(12)** Di tutta evidenza è poi l'integrazione – ove provato anche solo il fatto
30 riportato in denuncia – del reato di **diffamazione** p. e p. all'art.183 c.p.: in
31 particolare, il Giudice Buriani, avrebbe attribuito al denunciante un fatto
32 determinato, per di più falso, consistente nella vittoria sistematica di giudizi
33 civili, che, per il contesto in cui venne pronunciato, non può che essere – a

1 nostro avviso – un'accusa di beneficiare del favore dei giudici assegnati alle
2 cause civili.

3 Di qui il discredito gettato sul denunciante, ma sicuramente in misura ancora
4 maggiore sui colleghi di Buriani, anche solo limitandosi alla pura e semplice
5 dichiarazione per cui è stata sporta querela, ossia senza le altre parti del
6 discorso, che non conosciamo ma che rappresentano elementi probatori
7 scientemente ignorati dal G.I. – poiché è ragionevole inferirne l'esistenza
8 ancorché non ne siano noti i contenuti.

9 Discredito che passa addirittura in secondo piano rispetto all'effetto
10 condizionante di tale micidiale addebito nei confronti dei colleghi giudici,
11 attualmente investiti delle cause in cui è parte Marco Severini, privandone la
12 serenità di giudizio. Sul punto, è assolutamente evidente la **violazione del**
13 **dovere di indagare anche a tutela della parte lesa**, come desunto dalle
14 norme di rango internazionale summenzionate.

15 Tornando al valore offensivo della dichiarazione attribuita al denunciato-
16 querelato, è proprio su questo aspetto che viene in soccorso il verbale di
17 seduta del giorno 5 marzo 2018, inspiegabilmente – per noi fortunatamente –
18 diramato dalla Segreteria Istituzionale: a p.1 del verbale si richiamano stralci
19 della precedente riunione del 19 dicembre 2017, che testimoniano di una
20 situazione assolutamente grave e di elevata conflittualità, anche se le
21 censure ivi contenute sono unilaterali ed univoche nell'accusare il solo
22 Magistrato Dirigente.

23 Proprio per il fatto che il giudice Buriani figura fra i sottoscrittori del
24 documento, essendo noto il suo voto in favore della revoca del Magistrato
25 Dirigente, consente di caratterizzare, a livello di prova logica, il senso della
26 sua dichiarazione come coincidente con l'addebito di favoritismo mosso ai
27 colleghi "del civile": infatti, considerato, da un lato, che la frase non può avere
28 davvero senso se non nei termini anzidetti, e che, dall'altro, è del tutto
29 provato l'aspro conflitto con almeno un suo collega del civile – lo stesso
30 Magistrato Dirigente – ebbene, per sillogismo la sua affermazione si spiega
31 allora come **facente parte dello scambio di addebiti** fra il medesimo e la
32 sua fazione, da una parte, il Magistrato Dirigente e la di lei fazione, dall'altra.

33 Non solo. È probabilmente proprio il giudice Buriani il soggetto cui corre il
34 **riferimento** di cui al n.13 (p.8) dell'allegato verbale, i.e. quello alla sua **vita**

1 **privata**, che il Consiglio Giudiziario plenario erige a giustificazione della
2 revoca del Magistrato Dirigente, e che sarebbe stato da ella proferito nel
3 corso della sua audizione in quel del 22 novembre 2017 in Commissione
4 Consigliare per gli Affari di Giustizia, esiste quindi un **movente, quello della**
5 **personale ritorsione, dietro la dichiarazione criminosa del giudice**
6 **Buriani.**

7 **(13)** Se non fosse intervenuta la salvifica archiviazione da parte del G.I. un
8 destino beffardo avrebbe forse colpito il giudice Buriani, che sottoscrive il
9 provvedimento di revoca del Magistrato Dirigente del 5 marzo 2018,
10 giustificandolo sulla scorta dell'aver ella omesso atti del proprio ufficio (cfr.
11 p.4 punto 2), che è un reato previsto all'art.378 c.p..

12 Dicevamo destino beffardo perché, a dar credito alla "sfida" lanciata dal (fino
13 a poco fa) prevenuto, chi ha commesso quel reato è forse proprio colui che lo
14 attribuisce all'avversario: non sarebbe dunque il Buriani a conoscere dei
15 favoritismi verso il cittadino Marco Severini? Non integrano un fatto di reato
16 da denunciare quei favoritismi?

17 Cittadino che dirige il Giornalesm.com, il più importante sito di giornalismo
18 d'inchiesta del paese, e che ha denunciato anzitempo un attacco al
19 Magistrato Dirigente, divenendo *ipso facto* un avversario e nemico per il
20 Buriani.

21 Pertanto, se solo ci fosse concesso di acquisire la prova dell'esistenza delle
22 affermazioni del magistrato, non smentita in alcun modo ad oggi, e queste
23 fossero per ipotesi fondate, nei contenuti – contro la nostra posizione – egli
24 dovrebbe allora essere **perseguito per il reato di omissione di atti**
25 **d'ufficio, art.378 c.p.** – ancor più del Magistrato Dirigente poiché egli è
26 persino un Giudice Inquirente – **per aver identificato degli abusi di**
27 **autorità** (376 c.p.), o chissà cos'altro – dato che, lo ribadiamo, non è
28 plausibile, a nostro avviso, che il discorso si sia arrestato lì – commessi dai
29 suoi colleghi giudici assegnati alla decisione delle cause civili in cui Marco
30 Severini è stato ed è parte, **senza aver tenuto quegli stessi**
31 **comportamenti che egli stesso oggi addebita al Magistrato Dirigente e**
32 **ne promuove la revoca.**

1 **(14)** Da quanto sopra riportato è possibile concludere per una totale e
2 sciente omissione dell'indagine penale, totale perché non è stato compiuto
3 nessun atto *stricto sensu* d'indagine, sciente perché il G.I. ha deciso di
4 concluderla senza averla avviata, il tutto in totale spregio ai diritti della
5 persona offesa, tenuta nella doverosa considerazione la circostanza per cui
6 l'analoga richiesta di risarcimento in sede civile si scontrerebbe con la
7 segretezza degli atti del Consiglio Giudiziario, inibendone enormemente
8 l'efficacia.

9
10 **Motivo II) L'errato ed aprioristico giudizio sulla mancata**
11 **integrazione della fattispecie.**

12
13 **(15)** Il G.I. ha "chiuso" l'indagine in venti giorni, senza nemmeno estendere
14 la comunicazione giudiziaria sulla base di un aprioristico giudizio di mancata
15 rispondenza del fatto denunciato alla fattispecie tipica di cui all'art.357 c.p.,
16 che per l'effetto non lascerebbe spazio -o addirittura vieterebbe a questo
17 punto- a qualsiasi indagine a carico del collega Buriani, nemmeno per altre
18 fattispecie in via di derubricazione o dirette e.g. a ledere altri che Marco
19 Severini non siano.

20 Ebbene, a prescindere dal superiore rilievo, va detto che nemmeno la
21 conclusione cui approda il G.I. sulla mancata rispondenza alla calunnia è a
22 nostro avviso giusta, per cui l'archiviazione deve essere revocata anche per
23 questo motivo.

24 **(16)** Non è giusta poiché l'espressione attribuita al Giudice Buriani non è
25 stata resa per così dire "al bar" ma in una seduta del Consiglio Giudiziario,
26 alla presenza di giudici, fra cui proprio **quelli titolati a ricevere la *notitia***
27 ***criminis*.**

28 Quanto al parallelo fatto dal G.I. fra le fattispecie di simulazione di reato,
29 art.356 c.p., e calunnia, art.357 c.p., in cui si evidenzia che la seconda non
30 prevede la cosiddetta clausola di offensività, esso è addirittura
31 controproducente nell'economia della motivazione del provvedimento di
32 archiviazione.

33 È proprio la mancanza dell'elemento finalistico di cui all'art.356 c.p. che
34 giustifica senza ombra di dubbio l'indagine per calunnia.

1 **Quanto allo specifico aspetto della forma vincolata, è sorprendente**
2 **come abbia potuto ritenere il G.I. che i giudici sedenti in Consiglio**
3 **Giudiziario non siano degni destinatari di una *notitia criminis* ai sensi**
4 **dell'art.357 c.p., se non altro in modalità di tramitatori³ (...*pubblico***
5 ***ufficiale che abbia l'obbligo di riferirglielo*).**

6 Ed ecco che, anche alla luce di quanto sopra, si comprende come
7 l'argomento del parallelo con l'art.356 è semmai prodromico a procedere,
8 non ad archiviare: al di là del dato innegabile per cui difetta un requisito che
9 nella simulazione di reato invece è richiesta, resta il fatto per cui il legislatore,
10 **di fronte alla figura del giudice, non pretende altro** affinché sia integrata
11 la calunnia.

12 In altre parole, la figura del giudice, tenuto a precisi doveri del suo ufficio,
13 soddisfa già di per sé quel *quantum* di offensività necessario a radicare la
14 calunnia, è questa la ragione per cui non è prevista la c.d. clausola di

³ si v. e.g. in via comparativa

- Cass. n. 16161/2011 (massima): *“Integra il delitto di calunnia colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perchè taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denuncia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo.”*

- Cass. n. 32325/2010 (massima): *“Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perchè in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia. (Nella specie si è ritenuta configurabile la calunnia nell'esposto presentato da un avvocato nei confronti di un magistrato, accusato di palese e sistematico ostracismo verso le sue tesi difensive, e perciò implicitamente del reato di abuso di ufficio, in ordine al quale, peraltro, non era stata iniziata l'azione penale).”*

- (Cass. Pen., Sez. Un., 23 febbraio 1996 (23 novembre 1995), n.2110 (massima): *“Il delitto di calunnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all'autorità giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato a un'altra autorità che a quella giudiziaria ha l'obbligo di riferire; ed è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perchè possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità (Fattispecie nella quale il ricorrente, nel quale doveva identificarsi la fonte di una notizia calunniosa fatta pervenire ai Servizi di sicurezza, lamentava l'impossibilità di configurare a suo carico il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., sul rilievo - ritenuto, peraltro, corretto dalla S.C. - che, a norma dell'art. 9, comma terzo, della legge 24 ottobre 1977 n. 801, soltanto i direttori dei Servizi di sicurezza e, non altri, sono obbligati a fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi ai fatti configurabili come reato).”*

1 offensività, propria invece della simulazione di reato: sono i suoi **doveri**
2 **istituzionali ad implicare l'avvio del procedimento** penale, viene
3 considerato un automatismo, è questa la ragione per cui non ricorre
4 l'elemento, che invece nella simulazione di reato diviene essenziale. In altre
5 parole il principio di materialità e offensività del reato è insita nella veste del
6 percettore del messaggio calunnioso. Del resto ne è quasi banale la
7 comprensione, se si pensa che la simulazione di reato contempla una
8 condotta che deve attirare l'attenzione dell'A.G., altrimenti disimpegnata.

9 A ciò si aggiunga che, lo ripetiamo, i fatti riportati in denuncia non sono
10 accaduti quando i giudici percettori del messaggio si trovavano "in
11 borghese", *recte*: fuori dall'esercizio delle loro funzioni.

12 Esercizio che peraltro non cessa mai, non solo per il generale dovere di
13 denuncia, ma anche perché, perlomeno limitatamente agli inquirenti, a mente
14 dell'art.20 c.p.p., il Giudice avvia l'inquisizione "appena giunge a di lui cognizione la
15 notizia di un reato", dunque non gode di giorni della settimana in cui può
16 conoscere dei reati ed altri invece in cui può comodamente non farlo.

17 Da un'altra prospettiva, più generale, ossia quella del bene giuridico tutelato,
18 è ancora più agevole argomentare, ai fini di raggiungere la coincidenza del
19 tipo legale al fatto denunciato.

20 Rientrando il reato di calunnia fra quelli contro la Giustizia Pubblica
21 (CAPITOLO III c.p.), si comprende come il *vulnus* contro cui l'ordinamento
22 deve reagire è rappresentato da quel mendacio che mette in moto la giustizia
23 e che si differenzia dalla simulazione di reato - ed è più grave - proprio
24 perché più "spudorato", per via dell'approccio diretto nei confronti del sistema
25 giudiziario: in altre parole, quel che viene in rilievo ai fini dell'integrazione
26 della fattispecie è la maggiore efficienza causale della condotta del reo nel
27 portare a conoscenza del sistema giudiziario notizie tali da determinare
28 l'avvio del procedimento penale. Per far questo, non occorre nemmeno
29 presentarsi davanti al giudice per denunciare, è sufficiente che un pubblico
30 ufficiale tenuto a fare rapporto ne venga dolosamente messo a conoscenza,
31 di qui il criterio ermeneutico che deve dirigere il giudizio di rispondenza del
32 fatto al tipo legale.

1 In conclusione il fatto denunciato integra la **calunnia all'ennesima potenza**,
2 in quanto l'accusa di un giudice pronunciata di fronte al Consiglio Giudiziario
3 rappresenta indubbiamente **la più efficiente fra le maniere di portare il**
4 **sistema giudiziario a conoscenza di un fatto di reato** che si sa essere
5 falso.

6 (17) Sul tenore delle dichiarazioni, ribadito quanto già discusso
7 sull'interpretazione dell'espressione incriminata, ci chiediamo, quale può
8 essere il significato di un'affermazione del genere se non quello di
9 denunciare una collusione fra certuni giudici e Marco Severini?

10 Voleva forse il latore di tale messaggio fare dei complimenti al sottoscritto
11 avvocato (in quanto principale legale di Marco Severini)?

12 Non crediamo che sia questo il caso, mentre crediamo invece nei fatti che
13 smentiscono *per tabulas* questo assunto, ovverosia il constatabile alternarsi
14 di sconfitte e vittorie nelle cause civili in cui è parte Severini.

15 (18) Non possiamo non insistere poi e così ancora una volta ribadire sulla
16 totale superficialità della soluzione del G.I. che ha scientemente trascurato
17 ogni approfondimento, nonostante sia del tutto plausibile che gli "elogi" e le
18 "cortesie" verso il denunciante non fossero limitati a quella sola propalazione.

19 § § §

20 *Tutto quanto sopra esposto*

21 ad istanza del signor Marco Severini si presenta opposizione, ai sensi
22 dell'art.135 c.p.p., come modificato dall'art.7 della Legge 17 giugno 2008
23 N.93, avverso il decreto in data 8 febbraio 2018, con cui il Giudice Inquirente
24 Antonella Volpinari ha ordinato il passaggio all'archivio degli atti del
25 procedimento penale n.18/RNR/2018 contro il giudice Alberto Buriani,
26 chiedendo sin da ora che, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione, il
27 fascicolo sia assegnato ad altro Giudice Inquirente ai fini dell'espletamento
28 delle indagini come di rito e procedura.

29 CON OSSERVANZA

30 AVV. ACHILLE CAMPAGNA



3 TRIBUNALE COMMISSARIALE

Cancelleria Penale

Visto, depositato il suesteso atto oggi
12-3-18 alle ore 12:00 nella
Cancelleria Penale da Av. Achille Campese
per conto e nell'interesse di Severini Marco

San Marino, 12-3-18 Il Cancelliere



DOC.1

COMUNICATO STAMPA

Alle 14.00 si è riunito, oggi, a Palazzo Pubblico il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, per la discussione e le determinazioni conseguenti all'approvazione dell'ordine del giorno del Consiglio Giudiziario Ordinario dell'8 febbraio 2018 relative al Magistrato Dirigente.

Al termine di un ampio dibattito il Consiglio Giudiziario ha approvato l'ordine del giorno che sia allega integralmente al presente comunicato.

San Marino 5 marzo 2018/1717 d.F.R.
L'UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE



* OUIJEN

V

premesso che

nella seduta del 4 12 2017 il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, convocato per consentire ai membri togati di esaminare i verbali relativi alle riunioni della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in data 30.10.2017 e del 22.11.2017; constatata l'assenza del Magistrato Dirigente, ha disposto di aggiornarsi a successiva seduta;

nella seduta del 19 12 2017, il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, ha adottato delibera avente il seguente contenuto: *"Nella veste e nello svolgimento delle funzioni di Magistrato Dirigente, referente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, con dichiarazioni iscritte agli atti di due distinte riunioni della Commissione, la dott.sa Valeria Pierfelici: 1) ha fornito alla Commissione notizie prive di prove, mediante le quali ha attribuito a diversi Magistrati comportamenti capaci di offenderne il decoro e l'onore e complessivamente di intaccare il prestigio della Magistratura; 2) ha espresso opinioni, valutazioni, congetture inopportune su vicende per le quali sono in corso procedimenti penali, su presunti attacchi all'indipendenza della magistratura, sui rapporti fra politica e Tribunale, fra Magistrato Dirigente e Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, sul rispetto del segreto istruttorio. Tali condotte, che realizzano atti d'esercizio di pubbliche funzioni, sono da giudicare censurabili e inosservanti del dovere di operare con obiettività, imparzialità e prudente equilibrio. Condotte tali che ad oggi paiono compromettere la fiducia espressa dal Consiglio Giudiziario alla Dirigente"*; disponendosi altresì la convocazione di un Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria;

nella seduta del 8 2 2018 del Consiglio Giudiziario ordinario ha adottato un'ulteriore delibera avente il seguente contenuto: *"Constatato che: le recenti vicende evidenziano una spaccatura tra Giudici del Tribunale, come denotano le diverse posizioni espresse nell'ambito del Consiglio Giudiziario, la denunciata perdurante assenza di dialogo e di confronto tra buona parte dei Magistrati e il Magistrato Dirigente; la situazione di lacerazione è accentuata dalla risonanza mediatica che i fatti*

7

1
- u

g
H

h
h
h



hanno assunto; è emerso, stando alle evidenze mediatiche e alle stesse dichiarazioni della Dirigente, che ella avrebbe assunto iniziative in sede giudiziaria che potrebbero coinvolgere altri Magistrati. Considerato che: l'assenza di dialogo e confronto con una parte rilevante di Magistrati si ripercuote inevitabilmente sulla gestione del Tribunale pregiudicandone l'efficienza ed il prestigio; il Magistrato Dirigente ha dichiarato di non voler rassegnare le dimissioni dall'incarico di Magistrato Dirigente; Auspica che il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ponga in essere nel più breve tempo possibile ogni opportuna iniziativa volta a garantire la funzionalità e l'efficienza del Tribunale ivi compresa la revoca dell'incarico di Magistrato Dirigente alla Dott.ssa Valeri Pierfelici”;

tanto a fronte dell'aggiornamento della seduta del 4/12, quanto a fronte dello svolgimento della seduta del 19/12, il magistrato dirigente si è limitata a indicare di aver dato avvio a procedimenti penali (in data postuma rispetto alle sedute della Commissione);

in particolare non ha dato alcuna spiegazione intorno alle gravissime dichiarazioni sulla condotta di alcuni magistrati, rese in occasione della riunione del 30 ottobre 2017, il cui ordine del giorno riguardava esclusivamente l'esame della relazione sullo stato della giustizia per l'anno 2016;

rilevato che

- la dott.ssa Valeria Pierfelici è stata designata Magistrato Dirigente nella seduta del Consiglio Giudiziario in seduta Plenaria del 7 maggio 2015;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, l. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, «al Magistrato Dirigente sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun giudice, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari»;
- ai sensi del citato art. 6, comma 7, L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, il Magistrato Dirigente «riferisce periodicamente in consiglio giudiziario circa il corretto espletamento del lavoro assegnato ai Magistrati, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed eventualmente propone l'adozione degli opportuni provvedimenti»;

g

2

u

di
b
g
a



- ai sensi del citato art. 6, comma 8, L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, «eventuali inadempienze [ai doveri di ufficio ed alle disposizioni impartite dal Magistrato Dirigente di cui al cit. comma 8, cpv.], ovvero il venir meno dei requisiti e professionalità di cui al precedente articolo 2, comma 3, saranno segnalate al consiglio giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, che saranno disciplinate da apposita legge ordinaria»;
- che le funzioni di organizzazione, coordinamento e sorveglianza del lavoro giudiziario proprie del Magistrato Dirigente non attengono alla funzione giurisdizionale propria del Giudice;
- che, nell'espletamento del proprio ruolo dirigenziale, il Magistrato Dirigente ha il potere-dovere di svolgere tutte e sole le funzioni ad esso attribuite dall'art. 6 L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145 (e successive modifiche);
- che il Magistrato Dirigente deve riferire esclusivamente al Consiglio Giudiziario le valutazioni sui magistrati, sul lavoro giudiziario e sulle questioni organizzative degli uffici giudiziari;

condivise

le valutazioni espresse dalla maggioranza dei magistrati presenti in ordine a quanto segue: la dott.ssa Valeria Pierfelici, nell'esercizio delle proprie funzioni di Magistrato Dirigente, in occasione delle sue "audizioni" avanti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia (ex art. 8, comma 3, L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, come modificato dall'art. 8, L. qual. 16 settembre 2011 n. 2) del 30.10.2017 e del 22.11.2017:

1. Ha violato il segreto istruttorio, riferendo ai membri della Commissione fatti e presunti autori di condotte integranti reati relativi a procedimenti penali ancora in corso (p. 4 ss. verbale Commissione 22.11.2017). La violazione del segreto istruttorio è stata ammessa dallo stesso Magistrato Dirigente in Consiglio Giudiziario in seduta plenaria (cfr. verbale Consiglio Giudiziario del 19.12.2017).



2. Ha riferito alla Commissione per gli Affari di Giustizia di “pressioni” e ritorsioni, esercitate da esponenti politici nei confronti di alcuni Giudici – in particolare di un Giudice di Appello da parte di un segretario di Stato (verbale del 22 novembre 2017, pag. 7 e 8) - che, per come descritte, integrano reato perseguibile d’ufficio. Rispetto a tali condotte, la dott.ssa Valeria Pierfelici ha tuttavia omesso di presentare denuncia tempestiva e preventiva rispetto agli ampi riferimenti fatti ai membri della Commissione per gli Affari di Giustizia. In tal modo ha omesso atti del proprio ufficio e ha potenzialmente pregiudicato l’imparziale accertamento dei fatti nella competente sede giurisdizionale;
3. Ha omesso di informare tempestivamente il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria – benché sia questo l’organo deputato ex art. 7, comma 8, della L. qual. 30 ottobre 2003 n. 145 a discutere le «questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato» - delle suddette nonché delle asserite minacce ai danni di singoli magistrati che la stessa aveva riferito ai componenti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia;
4. Ha riferito alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia asserite pressioni ai suoi danni, volte a provocarne le dimissioni dall’incarico di magistrato dirigente, tenute nell’anno 2005 da un Giudice di appello, indicato come “amico” e “ambasciatore” di persona introdotta nell’ambiente politico (“appendice” del 30 ottobre 2017, pag. 3). In tal modo ha rappresentato pretesi rapporti di vicinanza fra il magistrato e lo stesso uomo politico, oggi imputato in procedimento ancora in corso. Ciò, senza essersi attivata, né all’epoca dei fatti, né comunque mai prima della riunione della Commissione Giustizia, per avviare alcun procedimento disciplinare, civile o penale volto a garantire un accertamento imparziale dei fatti asseriti e della condotta illecita



attribuita al suddetto magistrato d'appello, senza mai informare il Consiglio Giudiziario e senza adottare alcuna altra idonea iniziativa istituzionale;

5. Ha riferito alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia l'avvenuta commissione di reati (dalla stessa qualificati come «abuso d'ufficio»: p. 4 della Relazione alla Commissione Consiliare del 30.10.2017, p. 8 del verbale Commissione Affari di Giustizia 30.10.2017), da parte di altro Giudice d'appello. Nonostante fosse stata di ciò tempestivamente informata dal Cancelliere – come da lei stessa dichiarato – il Magistrato Dirigente ha tuttavia omesso di presentare – come sarebbe stato suo dovere di pubblico ufficiale – denuncia volta all'accertamento del reato ipotizzato perseguibile d'ufficio, in modo tempestivo e preventivo rispetto ai riferimenti dinanzi alla Commissione Consiliare per gli affari di Giustizia;
6. In un documento depositato agli atti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 30.10.2017 – inizialmente qualificato dallo stesso Magistrato dirigente come “appendice” alla relazione sullo stato della Giustizia 2016, successivamente, riqualificato come “allegato al verbale” della Commissione Giustizia (cfr. p. 6 verbale Commissione 30.10.2017 e p. 3 verbale 22.11.2017) – ha testualmente riferito che il suddetto Giudice di appello «era sodale di [esponenti politici, ora imputati] e di altri associati» membri di un gruppo criminoso descritto in un decreto di imputazione del c.d. processo Mazzini. L'esistenza di un asserito sodalizio tra il Magistrato d'Appello e gli «associati» a delinquere è stata dal Magistrato Dirigente affermata senza che si fosse attivata – in via preventiva rispetto ai suddetti riferimenti in Commissione consiliare - per denunciare i fatti di cui si è

2

5

olej

Di L. S.
M.
Ber



dichiarata a conoscenza; senza informare tempestivamente il Consiglio giudiziario; senza promuovere l'adozione di alcun provvedimento nei confronti dello stesso Magistrato, e neppure adottando alcuna altra idonea iniziativa istituzionale, condotte tutte doverose per il magistrato dirigente, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza che ad esso competono;

7. Davanti alla Commissione Affari di Giustizia ha fatto illazioni riguardanti il medesimo Magistrato, testualmente indicato quale «spiratore di lettere anonime che di fatto sono firmate» e quale portatore di «interesse a far saltare il concorso per il reclutamento del nuovo giudice d'appello, perché così non c'è nessun giudice che può occuparsi del processo c.d. Mazzini, che può avviarsi verso la prescrizione assicurando l'immunità ai suoi sodali» (cfr. appendice del 30 ottobre 2017, pagina 3);
8. Rispetto alla intenzione e richiesta – avanzata dai membri della Commissione consiliare, in considerazione della gravità del complesso dei riferimenti effettuati – di condividere i riferimenti medesimi con i giudici costituenti la componente del Consiglio giudiziario plenario e di ostendere agli stessi l'«appendice» dal magistrato dirigente redatta e depositata agli atti della Commissione Consiliare del 30 ottobre 2017, il magistrato dirigente ha opposto il segreto d'ufficio, affinché fosse impedito ai membri togati del Consiglio giudiziario di conoscere il tenore delle sue dichiarazioni. In tal modo, il Consiglio giudiziario è stato privato dell'esercizio delle funzioni di garanzia dell'Ordine giudiziario che la legge (articolo 7, comma 1, legge qualificata n. 145 dell'anno 2003) attribuisce al medesimo Consiglio – e non al magistrato dirigente – così impedendo ai magistrati di conoscere tempestivamente sia le asserite gravissime minacce o ritorsioni subite da alcuni giudici, sia le asserite condotte descritte come penalmente rilevanti e dal magistrato dirigente attribuite a



due Giudici d'Appello;

9. Anche nella seduta del Consiglio Giudiziario Plenario del 19.12.2017, ha dichiarato che l'eventuale ostensione in quella sede della propria "appendice" in data 30.10.2017, nonché dei verbali della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, alla componente togata del Consiglio Giudiziario Plenario avrebbe costituito violazione di segreto d'ufficio e del segreto istruttorio, nonché atto idoneo a pregiudicare l'imparzialità di alcuni giudici, titolari di procedimenti penali e amministrativi. Ciò nonostante nel successivo Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria del 8.2.2018 il Magistrato dirigente ha tuttavia sottoscritto un ordine del giorno nel quale si censurava la mancata ostensione dei suddetti documenti;
10. Nella seduta del suddetto Consiglio Giudiziario ordinario del giorno 8.2.2018, ha dichiarato che non intende rassegnare le proprie dimissioni, per questioni di principio e di prestigio personale, nonostante in quella sede i colleghi giudici l'abbiano richiamata alla propria responsabilità verso le Istituzioni e dunque invitata a considerare che la sua permanenza nel ruolo dirigenziale compromette il corretto, imparziale svolgimento dei procedimenti penali instaurati (come pure riferito da alcuni organi di informazione), su denuncia della stessa Valeria Pierfelici nei confronti di altri magistrati. La presentazione – effettuata dal Magistrato dirigente solo successivamente alla seduta del Consiglio giudiziario plenario del 19 dicembre 2017 - di denunce nei confronti di altri giudici è infatti suscettibile di pregiudicare l'imparziale svolgimento delle funzioni dirigenziali (essendo le denunce medesime dallo stesso Magistrato Dirigente dichiarate funzionali a perseguire la tutela della propria onorabilità);
- 11.- ha omesso ogni provvedimento organizzativo necessario a garantire un funzionale svolgimento del lavoro giudiziario in fase d'appello a fronte delle disfunzioni determinate dalla cessazione dell'incarico e dall'impedimento di alcuni



magistrati;

12. -in occasione dell'audizione innanzi alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 22.11.2017, ha formulato gravi, ingiustificate e inopportune valutazioni nei confronti di un alto funzionario di uno Stato estero, accusato di appartenere ad «ambienti burocratici italiani» che vorrebbero «ridurre San Marino a protettorato» (verbale p. 6);

13. in occasione dell'audizione innanzi alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 22.11.2017, ha riferito alla Commissioni Consiliare per gli affari di giustizia, senza giustificabile necessità, fatti relativi alla vita privata dei colleghi (verbale p. 10 e 11).

Ciò premesso e valutato

il Consiglio Giudiziario in seduta Plenaria,

nell'esercizio delle proprie "funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario", ai sensi dell'art. 7 L. 145/2003, come modificata dall'art. 7, l. qual. 16 settembre 2011, n. 2, nonché quale organo competente per la designazione elettiva del Magistrato Dirigente;

dato atto

- che ha ommesso ogni iniziativa volta ad adottare provvedimenti necessari a ripristinare un'organizzazione del lavoro e relazioni tra i magistrati improntate a serenità, imparzialità e correttezza;

- che, per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Pierfelici, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di Magistrato Dirigente, nei rapporti con i magistrati e con gli altri organi dello Stato, ha tenuto comportamenti non improntati ad equilibrio e che hanno gettato

7

cy. J. 07/6
ave 7/13



discredito e sfiducia nei confronti della Magistratura;
che tale situazione si è progressivamente aggravata determinando uno stato di disfunzionalità, elevata conflittualità ed ha compromesso la serenità nell'ambito del Tribunale, nel lavoro dei giudici e nei rapporti fra gli stessi;
- che la dott.ssa Valeria Pierfelici non appare pertanto più in grado di garantire la funzionalità e l'efficienza degli uffici giudiziari e il sereno svolgimento del lavoro giurisdizionale

esprime

la propria sfiducia nei confronti della dott.ssa Valeria Pierfelici quale Magistrato Dirigente,
e

revoca

l'incarico di magistrato dirigente alla stessa conferito il 7.5.2015 da questo Consiglio;

propone

che venga designato come Magistrato Dirigente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge qualificata n. 145 dell'anno 2013, il Giudice d'appello prof. Lanfranco Ferroni, il quale, interpellato in merito, ha già dichiarato la propria disponibilità;

invita

l'Ecc.ma Reggenza a convocare con urgenza una seduta del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per la designazione del nuovo Magistrato Dirigente, individuando sin d'ora la data di lunedì 12 marzo 2018 ore 14.00. In tale seduta si procederà altresì all'esame dei punti all'ordine del giorno odierno non discussi.

9
Cicci
Di 7/15
Stu